

VIA GIARDINI NORD, 85 41028 SERRAMAZZONI (MO) TEL. 0536.950378 - FAX 0536.955368 E-mail: estaderini@notariato.it

Registrato a Modena il 31/03/2021 al numero 8886 Serie 1T Esatti Euro 356,00

Repertorio numero 26961 Raccolta numero 11723
VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno, il giornoL'anno duemilaventuno,
trenta del mese di marzotrenta del mese di marzo
30 marzo 2021
In Modena, Viale Medaglie d'Oro n. 26/C
alle ore 15,00
Davanti a me dott. Elena Staderini, Notaio iscritto nel ruolo del
Distretto Notarile di Modena, con residenza in Serramazzoni, è
personalmente comparso, il signor:
- CEVOLINI FRANCO, nato a Modena (MO) il 27 luglio 1972, do-
miciliato per la carica presso la sede della società di cui infra, il
quale interviene ed agisce nel presente atto in qualità di Presi-
dente del Consiglio di Amministrazione, Consigliere e legale rap-
presentante della società:
"ENERGICA MOTOR COMPANY S.P.A.",
con sede in Modena (MO), Via Cesare Della Chiesa n. 150, codice
fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Modena
03592550366, capitale sociale sottoscritto e versato euro
306.409,82 (di seguito anche la "Società" o "Emittente") e,
quindi, nell'interesse della stessa
Il comparente CEVOLINI FRANCO
premette
che è stata convocata per questo giorno alle ore 15:00, in secon-
da convocazione, essendo l'Assemblea in prima convocazione
andata deserta, mediante avviso pubblicato su quotidiano "Italia
Oggi" in data 12 marzo 2021 come previsto dall'art. 15 dello
statuto sociale, e sul sito internet della Società, l'Assemblea
straordinaria degli azionisti della società
"ENERGICA MOTOR COMPANY S.p.A.",
con sede in Modena, via Cesare della Chiesa n. 150, numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Modena, codice fiscale e
partita Iva 03592550366, capitale sociale sottoscritto e versato
Euro 306.409,82 per deliberare sul seguente
ordine del giorno:

- 1. Proposta di modifica dell'articolo 9 del vigente statuto sociale al fine di prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo. Delibere inerenti e consequenti.-----
- 2. Modifica artt. 6 (Capitale e azioni), 10 (Identificazione degli azionisti), 12 (Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti e dei patti parasociali), 13 (OPA Endosocietaria), 14 (Preventiva autorizzazione assembleare), 15 (Assemblea), 16 (Svolgimento Assemblea), 17 (Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto), 19 (Consiglio di Amministrazione), 20 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 21 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 25 (Collegio Sindacale) e 26 (Nomina e sostituzione dei sindaci). Delibere inerenti e conseguenti.-----

Tutto ciò premesso il Comparente nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, richiede a me Notaio di far

constare con il presente verbale dello svolgimento dell'assemblea e delle consequenti sue deliberazioni
Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dello Statuto Sociale, il Comparente, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale
constata e dichiara che:
- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'Assemblea risulta debitamente convocata come da avviso di
convocazione pubblicato per estratto in data 12 marzo 2021 sul
quotidiano "Italia Oggi" nonché sul sito internet della Società nel-
la stessa data
- che l'Assemblea ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 4, del De-
creto Legge 18/2020, successive integrazioni e modificazioni, si
svolge esclusivamente mediante il Rappresentante Designato ai
sensi dell'art. 135-undecies TUF, individuato nello Studio Legale
Trevisan & Associati ("Rappresentante Designato"), nella persona di avv. Marcello Casazza
- la società ha altresì previsto che coloro che sono legittimati a
intervenire in Assemblea, ivi incluso il Rappresentante Designato,
possano avvalersi di mezzi di telecomunicazione, ai sensi del pre-
detto D.L. 18/2020 e ha reso noto agli interessati le relative
istruzioni per la partecipazione mediante i predetti mezzi di tele-
comunicazione;
- è stato altresì possibile conferire al Rappresentante Designato
deleghe o sub - deleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF, utilizzando l'ap-
posito modulo reso disponibile sul sito internet della Società;
- che del Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente,
sono presenti il dott. Andrea Vezzani, Consigliere; assenti giustifi-
cati tutti gli altri Consiglieri;
- per il Collegio Sindacale nessun membro è presente;
- il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro
306.409,82 trecentoseimilaquattrocentonove virgola ottantadue
ed è diviso in 30.640.982 trentamilioniseicentoquarantamilanove- centoottantadue azioni ordinarie prive di valore nominale;
- che la Società non possiede azioni proprie;
- che, a cura del personale autorizzato dal Presidente, è stata ac-
certata la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al
Rappresentante Designato, ai sensi della vigente disciplina nor-
mativa e regolamentare;
- il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha
dichiarato di aver ricevuto deleghe da parte di numero 9 azionisti
rappresentanti numero 12.284.252 dodicimilioniduecentoottanta-
quattromiladuecentocinquantadue azioni, pari al 40,09% delle
complessive n. 30.640.982 azioni emesse;
dichiarato l'insussistenza di situazioni di esclusione della legitti-
mazione al voto per conto dei deleganti rappresentanti, ai sensi

dello statuto, per tutte le deliberazioni;------ il Rappresentante Designato, collegato in videoconferenza, ha dichiarato, altresì, di aver ricevuto le istruzioni di voto in relazione a tutte le proposte di delibera di cui all'Ordine del Giorno, salvo, del caso, ove diversamente indicato.----Il Presidente, prima di cominciare la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, comunica che:------ la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è pubblicata sul sito internet della Società ed è stata distribuita agli intervenuti; a tal proposito il Presidente propone agli intervenuti, che accettano, di omettere la lettura della relazione illustrativa e della documentazione sottoposta all'Assemblea, limitando la lettura alle proposte di delibera,------ i soggetti che detengono una partecipazione sociale, direttamente o indirettamente, in misura superiore al 5% del capitale sociale avente diritto di voto al momento sono: CRP MECCANICA; - hanno diritto di intervenire in assemblea, tramite il Rappresentante Designato, gli azionisti in possesso della certificazione della Società, effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto ai sensi dell'art. 83-sexies TUF sulla base delle evidenze relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, ossia entro il 18 marzo 2021; le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto in Assemblea;------ ai sensi dell'art. 83-sexies, comma 4, TUF, le comunicazioni agli intermediari sono pervenute alla Società o al Rappresentante Designato entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata dall'Assemblea in prima convocazione, ossia entro il 24 marzo 2021, e che resta ferma la legittimazione all'intervento e al voto qualora le comunicazioni siano pervenute alla Società oltre il suddetto termine, purché entro l'inizio dei lavori assembleari della singola convocazione.----Il Presidente passa alla trattazione del----------primo punto all'ordine del giorno-----1. Proposta di modifica dell'articolo 9 del vigente statuto sociale al fine di prevedere l'emissione di azioni a voto plurimo. Delibere inerenti e consequenti.-----Aperta la seduta, il Presidente richiama il contenuto della relazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione ed oggetto di pubblicazione sul sito internet della Società, precisando che si intende sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria le modifiche allo Statuto Sociale della Società di seguito illustrate, volte a consentire alla Società di avvalersi della facoltà di emettere azioni a voto plurimo, ai sensi dell'art. 2351 del Codice Civile, e richiamando le motivazioni di tale proposta di modifica statutaria. Il Presidente specifica poi che, fermo restando che le azioni ordi-

narie Energica hanno diritto a un voto, la proposta modifica al-

l'art. 9 dello Statuto, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 2351, comma 4, cod. civ., che prevede che "ciascuna azione a voto plurimo può avere fino a un massimo di tre voti", è di attribuire a ciascuna azione a voto plurimo emessa tre diritti di voto nell'Assemblea della Società, e descrive le modalità secondo le quali potrà maturare il voto plurimo, specificando che lo Statuto proposto prevedrà in caso di trasferimento delle Azioni a Voto Plurimo – a titolo esemplificativo per effetto di una compravendita delle Azioni a Voto Plurimo – la conversione delle Azioni a Voto Plurimo in azioni ordinarie.------Il Presidente specifica inoltre che le modifiche statutarie proposte all'odierna Assemblea in sede straordinaria comportano la ricorrenza del diritto di recesso previsto dall'articolo 2437 del Codice Civile in quanto la Società ritiene che la modifica allo Statuto descritta dalla Relazione Illustrativa possa configurare una modificazione dello Statuto concernente i diritti di voto o di partecipazione di cui all'art. 2437, comma 1, lett. g) cod. civ.-----Conseguentemente, agli azionisti della Società che non avranno concorso alla delibera assembleare di approvazione della modifica dell'art. 9 dello Statuto compete il diritto di recesso, ai sensi degli artt. 2437 e ss. cod. civ..-----A tal proposito il valore di liquidazione delle azioni ordinarie di Energica per le quali sarà esercitato il diritto di recesso e` stato determinato, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2437-ter, comma 2, del cod. civ., in Euro 1,78 (uno virgola settantotto), come risultante dalla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2437-ter del codice civile sul valore di liquidazione delle azioni di Energica Motor Company S.p.A. in caso di recesso, messa a disposizione degli azionisti nei termini di legge.-----La modifica statutaria di cui si propone l'approvazione è sospensivamente condizionata al mancato esercizio del diritto di recesso da parte degli Azionisti della Società per un numero di azioni che comporti un valore complessivo di liquidazione a carico della Società non superiore o pari a Euro 50.000 (cinquantamila), fermo restando che le dichiarazioni di recesso manifestate ai sensi dell'art. 2437, comma 1, lettera g), cod. civ., a loro volta, saranno efficaci solo nel caso in cui il controvalore complessivo dei recessi non superi il valore complessivo di liquidazione a carico della Società, salvo rinuncia, non superiore o pari a Euro 50.000 (cinquantamila), e così pure il pagamento del valore di liquidazione.-----Si precisa inoltre che l'Esborso Massimo del Recesso sarà calcolato al netto degli importi a carico degli azionisti che esercitino i propri diritti di opzione e prelazione ai sensi dell'articolo 2437-quater, cod. civ., nonché di eventuali terzi, nell'ambito del procedimento di liquidazione.-----Al termine dell'esposizione il Presidente procede quindi a dare lettura della proposta di deliberazione-----"L'Assemblea degli Azionisti di Energica Motor Company S.p.A.


riunita in sede straordinaria,
udito e approvato quanto esposto dal Consiglio di Ammini-
strazione;
preso atto delle condizioni sospensive cui e` condizionata
l'efficacia della presente delibera;
preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Ammi-
nistrazione ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile sul va-
lore di liquidazione delle azioni di Energica Motor Company S.p.A.
in caso di recesso,
delibera
a. di modificare l'art. 9 dello statuto come segue:
Art. 9)
1. Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili.
Ogni azione da` diritto ad un voto
2. Le azioni possono essere convertite in azioni a voto plurimo.
Ogni Azione A Voto Plurimo da` diritto a tre voti ai sensi dell'arti-
colo 2351 cod. civ. nelle assemblee della Società
3. Le Azioni A Voto Plurimo si convertono automaticamente in
azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione
A Voto Plurimo (senza necessità di deliberazione ne' da parte
dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di Azioni A Voto Plu-
rimo, ne' da parte dell'assemblea della Società), in caso di tra-
sferimento ("Trasferimento"), diretto o indiretto, salve le ipotesi
di (i) successione a causa di morte a favore dell'erede o legatario,
o fattispecie assimilabili quali il trasferimento a titolo gratuito in
forza di un patto di famiglia ovvero il trasferimento a titolo gratui-
to a seguito della costituzione e/o dotazione di un trust o di una
fondazione i cui beneficiari siano il trasferente o i suoi eredi o le-
gatari; (ii) fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore
della società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria
della scissione, a condizione che la società incorporante risultante
dalla fusione o beneficiaria della scissione sia controllata, diretta-
mente o indirettamente, dal medesimo soggetto che, direttamen-
te o indirettamente, controlla il titolare delle Azioni A Voto Pluri-
mo; (iii) trasferimento o conferimento delle azioni a Società ove il
cessionario o conferitario sia un soggetto direttamente o indiret-
tamente controllante il, controllato da o soggetto a comune con-
trollo con, il cedente, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora
il cessionario perdesse lo status di soggetto controllante il, con-
trollato da o soggetto a comune controllo con, il cedente o confe-
rente, tutte le Azioni B dallo stesso detenute saranno convertite
automaticamente in azioni ordinarie; (iv) trasferimento da un
portafoglio ad un altro degli OICR (come definiti nel D. Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58) gestiti da uno stesso soggetto; (v) ove la
partecipazione sia riconducibile ad un trust, mutamento del tru-
stee; (vi) ove la partecipazione sia intestata fiduciariamente,
cambiamento del fiduciario, a condizione che il fiduciante sia
sempre lo stesso. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro
vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento del-
l'usufrutto non costituiscono un Trasferimento qualora il diritto di

voto sia conservato in capo al titolare precedente.----
4. Le Azioni A Voto Plurimo sono attribuite alle seguenti condizioni:

a. nel termine di 15 giorni dall'iscrizione della deliberazione dell'assemblea straordinaria del 30 marzo 2021 di modifica del presente articolo dello Statuto presso il competente registro delle imprese, ciascun azionista potrà formulare alla Società una richiesta ("Richiesta") ai fini dell'iscrizione in un elenco degli aventi diritto alla conversione, per tutte o parte delle azioni ordinarie detenute, in Azioni A Voto Plurimo ("Elenco"), a condizione che (i) le azioni ordinarie per cui si effettua la Richiesta siano appartenute al medesimo soggetto, in virtù di piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto, per un periodo continuativo a decorrere dal 18 marzo 2021, record date di cui all'art. 83-sexies TUF, relativa all'assemblea straordinaria del 30 marzo 2021, fino alla data della Richiesta, comprovato da comunicazione attestante il possesso azionario continuativo, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente, (ii) alla Richiesta sia allegata comunicazione mediante la quale il richiedente assume l'impegno di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale Trasferimento delle Azioni A Voto Plurimo;-----b. nel termine di 60 (sessanta) mesi dalla data dell'iscrizione nell'Elenco, e purché l'azionista sia continuativamente iscritto nello Stesso a decorrere da tale data, lo stesso eserciti il diritto di conversione, per tutte o parte delle azioni ordinarie iscritte nell'Elenco, in Azioni A Voto Plurimo, mediante trasmissione di un'apposita comunicazione ("Comunicazione di Conversione"). L'esercizio del diritto di conversione è sospeso dal 5° giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sino al giorno successivo all'assemblea.--5. In seguito alla Comunicazione di Conversione, le azioni ordinarie sono convertite in Azioni A Voto Plurimo con efficacia dal quinto giorno di mercato aperto successivo a quello della Comunicazione di Conversione. I dati relativi agli azionisti titolari di Azioni A Voto Plurimo sono iscritti in una sezione apposita dell'Elenco.-----6. La società istituisce e tiene presso la sede sociale l'Elenco, cui devono iscriversi i soggetti mediante la Richiesta ai fini dell'attribuzione del diritto di conversione. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco e ne definisce i criteri di tenuta.-----

7. All'Elenco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci. L'Elenco è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario nel quale è stata effettuata una domanda di conversione. La Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni, comunque superiori

alla soglia indicata dall'articolo 12 dello Statuto8. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei seguenti
casi:a. in caso di richiesta di conversione da parte dell'interessato del- le Azioni A Voto Plurimo in tutto o in parte e anche in più tranche, in azioni ordinarie;
b. in caso di Trasferimento, salve le ipotesi in cui il Trasferimento delle Azioni A Voto Plurimo, non comporti la conversione delle Azioni A Voto Plurimo in azioni ordinarie di cui al precedente comma 3; a tali fini l'azionista iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare senza indugio alla società ogni Trasferimento; la Società portrà procedere d'ufficio ove abbia avuto notizia dell'avvenuto verificarsi un avvenuto Trasferimento, diretto o indiretto
13. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A"
b. di prevedere che la modifica di cui all'art. 9 che precede sia sospensivamente condizionata al fatto che l'Esborso Massimo del Recesso a carico della Società non ecceda complessivamente l'importo di Euro 50.000 (cinquantamila); fermo restando: (i) che le dichiarazioni di recesso manifestate ai sensi dell'art. 2437,



COVID-19, nonché il recepimento di alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n. 17857 del 6 luglio 2020, che la Società è tenuta a recepire
Il Presidente a questo punto illustra brevemente le modifiche statutarie, facendo rinvio alla menzionata relazione illustrativa Al termine dell'esposizione il Presidente procede quindi a dare lettura della proposta di deliberazione
"L'Assemblea straordinaria di Energica Motor Company S.p.A., vista e approvata la Relazione Illustrativa del Consiglio di Ammi- nistrazione,
delibera
a. di modificare gli artt. 6 (Capitale e azioni), 10 (Identificazione degli azionisti), 12 (Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti e dei patti parasociali), 13 (OPA Endosocietaria), 14 (Preventiva autorizzazione assembleare), 15 (Assemblea), 16 (Svolgimento Assemblea), 17 (Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto), 19 (Consiglio di Amministrazione), 20 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 21 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 25 (Collegio Sindacale) e 26 (Nomina e sostituzione dei sindaci) dello statuto sociale, come risulta dal testo allegato al fine di adeguare lo statuto sociale a nuove disposizioni normative e del Regolamento Emittenti AIM Italia;
Il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al secondo
punto all'ordine del giorno Non essendoci interventi, il Presidente dichiara che sono interventi per delega n. 9 aventi diritto di voto rappresentanti n. 12.284.252 azioni ordinarie pari al 40,09% delle 30.640.982 azioni ordinarie costituenti il capitale sociale
Il Presidente mette dunque ai voti la proposta di deliberazione precedentemente letta, invitando il Rappresentante Designato a esprimere la manifestazione di voto
A seguito della procedura della votazione, il Presidente dichiara chiusa la votazione e comunica i risultati:
favorevoli: 12.136.152 dodicimilionicentotrentaseimilacentocin-
quantadue pari al 98,79% dei presenti;astenuti: 148.100 centoquarantottomilacento pari al 1,21% dei presenti;
contrari: 0;
dichiarando la proposta di cui al secondo punto all'ordine del gior- no approvata a maggioranza dei presenti
Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola.

Si allegano al presente atto dispensatemene la lettura:-----sub A) lo statuto sociale contenente le modifiche degli articoli 6 (Capitale e azioni), 10 (Identificazione degli azionisti), 12 (Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti e dei patti parasociali), 13 (OPA Endosocietaria), 14 (Preventiva autorizzazione assembleare), 15 (Assemblea), 16 (Svolgimento Assemblea), 17 (Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto), 19 (Consiglio di Amministrazione), 20 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 21 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 25 (Collegio Sindacale) e 26 (Nomina e sostituzione dei sindaci) dello statuto sociale testè deliberata dall'assemblea;----sub **B)** lo statuto sociale contenente oltre alle predette modifiche degli articoli 6 (Capitale e azioni), 10 (Identificazione degli azionisti), 12 (Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti e dei patti parasociali), 13 (OPA Endosocietaria), 14 (Preventiva autorizzazione assembleare), 15 (Assemblea), 16 (Svolgimento Assemblea), 17 (Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto), 19 (Consiglio di Amministrazione), 20 (Nomina e sostituzione degli amministratori), 21 (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione), 25 (Collegio Sindacale) e 26 (Nomina e sostituzione dei sindaci) dello statuto sociale testè deliberata dall'assemblea, anche la modifica dell'articolo 9 sottoposta a condizione sospensiva. - Io Notaio provvederò, nei modi e tempi di cui all'art. 2436 cod. civ., alle verifiche e alla pubblicità previste per il presente verbale di Assemblea.------ Imposte e altre spese relative al presente atto sono a carico della Società. -----Del che richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene da me letto al comparente che lo approva, trovandolo conforme alla loro volontà.-----Dattiloscritto per la maggior parte da persona di mia fiducia ai sensi di legge e per il resto scritto da me su diciotto pagine e parte fin qui della presente di cinque fogli e sottoscritto dal comparente e da me Notaio nei modi di legge, essendo le ore 15,45-----FIRMATO: FRANCO CEVOLINI - ELENA STADERINI NOTAIO - SI-GILLO------

Allegato A) al repertorio numero 26961/11723

STATUTO Articolo 1. Denominazione

La società è denominata Energica Motor Company S.p.A..

Articolo 2. Sede

La società ha sede nel comune di Modena, all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni d'attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, sia in Italia sia all'estero, unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del medesimo Comune.

Articolo 3. Oggetto

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- (a) lo studio, lo sviluppo, la progettazione, la produzione, la riparazione e la commercializzazione di veicoli da competizione e non, motori da competizione e non, endotermici, ibridi, elettrici e altro e relative parti e accessori degli stessi (anche non omologati per l'uso in strada), nonché ogni tipo di accessori, utensili ed altri prodotti di qualsivoglia natura che possano beneficiare dell'avviamento relativo alla produzione e commercializzazione di tali veicoli, motori, parti e componenti, inclusa la commercializzazione di tali veicoli, motori, parti e componenti (anche non omologati per l'uso in strada);
- (b) il commercio all'ingrosso e al minuto dei beni di qualsiasi forma di abbigliamento, gadget e altri articoli comunque collegati col mondo agonistico e veicolistico;
- (c) l'organizzazione e la gestione diretta di squadre-corse per la partecipazione a manifestazioni competitive, sia a livello nazionale che internazionale, nonché' il supporto tecnico e logistico di squadre-corse;
- (d) il reperimento di sponsorizzazioni;
- (e) l'organizzazione di manifestazioni sportive;
- (f) la gestione di siti internet per l'attività di vendita, nonché promozionale e di merchandising;
- (g) l'attività di ricerca scientifica e tecnologica, teorica e applicata, nel settore veicolistico e lo sfruttamento economico di tale attività, anche tramite la vendita o la concessione in licenza dei risultati della stessa;
- (h) la fornitura di consulenze ad ogni livello nel settore motoristico, anche per conto terzi ed avvalendosi di consulenti esterni;
- (i) l'assunzione di partecipazioni e l'assunzione sia direttamente che indirettamente, ma non a fini di collocamento, di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

La società potrà svolgere la propria attività sia in Italia sia all'estero. La società potrà compiere, al solo fine di conseguire l'oggetto sociale principale sopra indicato, tutte le operazioni commerciali (ivi incluse quelle di noleggio e di scuola guida di veicoli), industriali, finanziarie mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale. Rientrano nello scopo sociale, seppur non in via principale, il finanziamento in qualsiasi forma, anche sotto forma di garanzia reale e di fideiussione anche a favore di società partecipate o di terzi ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti nei quali la società partecipa.

Articolo 4.

<u>Durata</u>

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 5. Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali,; salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 6. <u>Capitale e azioni</u>

Il capitale sociale è fissato in euro 116.565,00 (centosedicimilacinquecentosessantacinque virgola zerozero) ed è diviso in numero 11.656.500 (undicimilioniseicentocinquantaseimilacinquecento) azioni prive del valore nominale.

Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti D. Lgs. 58/1998 ("TUF").

In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ..

"L'assemblea straordinaria, in data 6 marzo 2017, ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie di nuova emissione della Società riservato a Atlas Special Opportunities - e/o a un soggetto terzo rispetto a quest'ultimo, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere - di importo nominale complessivo massimo pari a Euro 4.000.000 con esclusione dei diritti di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di detto prestito per un importo massimo pari a Euro 4.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, da liberarsi in più tranche, mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, il tutto nei termini e alle condizioni indicate nel relativo verbale assembleare.

L'assemblea straordinaria, in data 6 marzo 2017, ha, altresì, deliberato di assegnare gratuitamente n. 10 warrant a Atlas Special Opportunities - e/o a un soggetto terzo rispetto a quest'ultimo, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere - i quali attribuiranno al portatore il diritto di sottoscrivere massime 281.690 azioni ordinarie di compendio di nuova emissione Energica Motor Company aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, al prezzo di esercizio pari a Euro 4,26 per ciascuna azione, incluso sovrapprezzo e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale, a servizio dell'esercizio dei warrant, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. per un ammontare complessivo pari a massimi Euro 1.200.000, comprensivi di sovrapprezzo, da liberarsi anche in più riprese, entro il termine finale di sottoscrizione fissato nel termine pari a cinque anni dall'emissione della prima tranche del prestito obbligazionario, il tutto nei termini e alle condizioni indicati nel relativo verbale assembleare.

L'assemblea degli azionisti in data 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a

pagamento e in via scindibile entro il termine ultimo del 22 giugno 2023, per un ammontare pari a 20.000.000, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ, nonché con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ.

L'assemblea straordinaria del 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per stabilire, nel caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, i destinatari o le tipologie o le categorie di persone o enti destinatari delle azioni.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'assunzione della relativa delibera, tenuto conto di quanto indicato in narrativa, fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile."

"In data 22 giugno 2018 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 maggio 2022, per un ammontare massimo di Euro 1.600.000, oltre eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del "Piano di Stock Option Energica" approvato dall'Assemblea del 22 giugno 2018. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero e il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni ordinarie, salve le ipotesi in cui il prezzo di sottoscrizione sia già stabilito dal Piano di Stock Option, fermi restando i limiti di cui all'art. 2438 e/o al comma quinto dell'art. 2346 del Codice Civile; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: - il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'assegnazione delle opzioni, tenuto conto degli obiettivi di incentivazione del Piano e dell'opportunità di consentire un adeguato quadagno ai destinatari del Piano, al fine di massimizzare la componente incentivante per il management, fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile."

"L'esercizio dei "Warrant Energica" potrà avvenire dal 2 al 16 luglio 2018 al prezzo di esercizio Euro 3,15; dal 1° al 15 ottobre 2018 al prezzo di esercizio Euro 3,50; dal 17 giugno al 1° luglio 2019 al prezzo di esercizio Euro 4,20;dal 1° al 15 ottobre 2019 al prezzo di esercizio Euro 4,60; dal 15 al 30 giugno 2020 al prezzo di esercizio Euro 6,00; dal 1° al 15 ottobre 2020 al prezzo di esercizio Euro 6,60; dal 15 al 30 giugno 2021 al prezzo di esercizio Euro 8,00; dal 1° al 15 ottobre 2021 al prezzo di esercizio Euro 9,00."

"L'Assemblea degli azionisti in data 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 giugno 2022, per un am-

montare pari a 4.260.000, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ. in quanto riservato a CRP Meccanica S.r.l. e CRP Technology S.r.l. per la sottoscrizione mediante compensazione con il credito derivante dal finanziamento soci dalle stesse effettuato.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle de-leghe che precedono il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi in una o più volte in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'assunzione della relativa delibera, anche nell'ottica dell'implementazione e della realizzazione degli obiettivi di sviluppo della Società stessa, fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile.;
- le azioni di nuova emissione dovranno essere sottoscritte da CRP Meccanica S.r.l. e CRP Technology S.r.l. e contestualmente liberate mediante compensazione del credito derivante dal finanziamento soci effettuato in diverse date dal dicembre 2015 al giugno 2017 e pari a complessivi Euro 4.260.000"

"L'Assemblea degli azionisti in data 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 giugno 2022, per un ammontare pari a 5.000.000, mediante (i) emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, prive del valore nominale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ. eventualmente cum warrant (ii) emissione di azioni di compendio a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili di cui al precedente punto (i).

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili e delle relative azioni di compendio da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle obbligazioni convertibili e delle relative azioni di compendio della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio);

L'assemblea straordinaria del 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per: (i) determinare il numero delle obbligazioni convertibili e delle azioni di compendio di nuova emissione a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili (ii) stabilire i destinatari o le tipologie o le categorie di persone o enti destinatari delle obbligazioni convertibili.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: - il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420 ter cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile."

"L'Assemblea degli azionisti in data 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 maggio 2020, per un ammontare pari a 2.000.000, mediante (i) emissione di massimi 1 warrant da abbinare alle obbligazioni convertibili cum warrant, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ. (ii) emissione di azioni di compendio a servizio dell'esercizio dei warrant di cui al precedente punto (i).

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì

conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo di emissione e il godimento dei warrant e delle relative azioni di compendio da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione dei warrant e delle relative azioni di compendio della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica;

L'assemblea straordinaria del 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per: (i) determinare il numero dei warrant e delle azioni di compendio di nuova emissione a servizio dell'esercizio dei warrant (ii) stabilire i destinatari o le tipologie o le categorie di persone o enti destinatari dei warrant da abbinare alle obbligazioni convertibili cum warrant.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: - il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile."

"Il Consiglio di Amministrazione del 6 settembre 2018, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 22 giugno 2018, ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie di nuova emissione della Società riservato a Atlas Special Opportunities – e/o a un soggetto terzo rispetto a quest'ultimo, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere – di importo nominale complessivo massimo pari a Euro 5.000.000 con esclusione dei diritti di opzione, e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di detto prestito per un importo massimo pari a Euro 5.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, da liberarsi in più tranche, mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, riservate irrevocabilmente ed incondizionatamente a servizio della conversione delle obbligazioni di cui al prestito obbligazionario convertibile.

Il Consiglio di Amministrazione del 6 settembre 2018, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 22 giugno 2018, ha, altresì, deliberato di assegnare gratuitamente n. 250.000 warrant a Atlas Special Opportunities – e/o a un soggetto terzo rispetto a quest'ultimo, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere – i quali attribuiranno al portatore il diritto di sottoscrivere massime n. 250.000 azioni ordinarie di compendio di nuova emissione Energica Motor Company aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, al prezzo di esercizio pari a Euro 6 per ciascuna azione, incluso sovrapprezzo e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale, a servizio dell'esercizio dei warrant, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. per un ammontare complessivo pari a massimi Euro 1.500.000, comprensivi di sovrapprezzo, da liberarsi anche in più riprese, entro il termine finale di sottoscrizione fissato nel termine ultimo del 30 giugno 2022, il tutto nei termini e alle condizioni indicati nel relativo verbale assembleare";

In data 6 settembre 2018 il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della delega conferitagli, ai sensi dell'art. 2443 c.c., dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 22 giugno 2018 - ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., per massimi euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più volte, di massime n. 200.000 (duecentomila) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, a un prezzo pari ad euro 2,00 (due virgola zero zero) per ogni azione, al servizio del piano di stock option rivolto ad amministratori e dipendenti della Società approvato dalla

medesima Assemblea Straordinaria del 22 giugno 2018, da sottoscriversi entro il termine ultimo 30 giugno 2022".

"In data 11 giugno 2019 il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della delega conferitagli, ai sensi dell'art. 2443 c.c., dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 22 giugno 2018 - ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., per massimi Euro 2.500.000 duemilionicinquecentomila comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più volte, di massime n.1.162.790 (unmilionecentosessantaduemilasettecentonovanta) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con termine finale per la sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2019, restando inteso che l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto entro il termine finale di sottoscrizione ed è pertanto deliberato in via scindibile;

"Il Consiglio di Amministrazione in data 9 aprile 2020 in parziale esercizio della delega ad aumentare il capitale sociale conferita dall'assemblea del 22 giugno 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo pari a massimi Euro 500.000 cinquecentomila (di cui Euro 5.000 cinquemila da imputare a valore nominale ed Euro 495.000 quattrocentonovantacinquemila da imputare a sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 303.030 trecentotremilatrenta azioni ordinarie prive di valore nominale a un prezzo pari a Euro 1,65 uno virgola sessantacinque per azione. L'aumento dovrà essere sottoscritto entro la data del 31 maggio 2020";

========

"L'assemblea straordinaria in data 11 maggio 2020 ha deliberato di (i) revocare la delibera adottata dall'Assemblea del 22 giugno 2018 di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il quinto anniversario dalla data di iscrizione della delibera, per un ammontare massimo di Euro 4.260.000 comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto tale aumento è riservato a CRP Meccanica S.r.l. e CRP Technology S.r.l. per la sottoscrizione mediante compensazione con il credito derivante da finanziamento soci dalle stesse effettuato; e di (ii) aumentare il capitale sociale della Società con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., riservato a CRP Meccanica S.r.l. e CRP Technology S.r.l., a pagamento, per un importo massimo complessivo pari nominali Euro 4.123.600,00, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.499.152 azioni con godimento regolare, da liberarsi mediante utilizzo della riserva targata "Versamento Soci", entro il termine finale di sottoscrizione del 30 giugno 2020, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data";

"L'Assemblea Straordinaria della Società, in data 11 maggio 2020, ha deliberato, inter alia: di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ, per un importo massimo pari a Euro 7.000.000,00 (settemilioni), incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio della conversione di un prestito obbligazionario convertibile cum warrant destinato a Negma Group Limited, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Energica in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dal regolamento

del prestito obbligazionario, ai sensi dell'articolo 2420-bis, secondo comma, cod. civ., fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31 dicembre 2023 e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte";

"L'Assemblea Straordinaria della Società, in data 11 maggio 2020, ha deliberato, inter alia: di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte ed in via scindibile a servizio dell'esercizio di da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile in azioni Energica cum warrant destinato a Negma Group Limited e per un importo massimo pari a Euro 1.700.000,00, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Energica in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dal regolamento dei warrant, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant nei termini e alle condizioni contenute nel regolamento, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato alla scadenza del sessantesimo mese a decorrere dalla data di emissione dei predetti Warrant e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte";

Articolo 7. <u>Categorie di azioni e strumenti finanziari</u>

La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e "cum warrant" e "warrants", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

La Società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al consiglio di amministrazione, fatta salva la competenza inderogabile dell'assemblea straordinaria in caso di emissione di strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ..

Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, inter alia, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 8. Finanziamento dei soci

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 9. Trasferibilità e negoziazione delle azioni

Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Articolo 10.

Identificazione degli azionisti

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti.

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentanti, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.

Articolo 11. Diritto di recesso

Il recesso tuttavia non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della società, l'introduzione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari, la rimozione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 12.

Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti e dei patti parasociali

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Ai fini del presente articolo:

- (i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;
- (ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% del capitale sociale, nonché delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.
- (iii) nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono docute entrambe le comunicazioni.

Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

Sono, inoltre, comunicati alla Società - con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della Società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società entro 5 giorni dalla data

di stipulazione – i patti parasociali, in qualunque forma stipulati:

a.aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nella Società;

b.che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto; c.che pongono limiti al trasferimento delle azioni della Società o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;

d.che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera c);

e.aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla Società;

f. volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta.

A cura del consiglio di amministrazione, entro 10 giorni dalla comunicazione, i patti parasociali sono pubblicati per estratto sul sito Internet della Società.

Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo 11 è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 cod. civ..

Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 13. OPA Endosocietaria

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia, nonché le disposizioni dettate per le società quotate, anche di cui agli articoli 107, 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione ("Disciplina Richiamata").

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti cosi` adottati in conformità al Regolamento stesso. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione pari al 40% (quaranta per cento) più un'azione, ovvero dalla diversa soglia applicabile prevista dall'articolo 106 comma 1-bis ("Soglia OPA"), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'articolo 106, comma 3, lettera (a) e comma 3-bis del TUF oppure nell'ipotesi di cui all' articolo 106, comma 3, lettera b), TUF.

La disciplina di cui alla Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui tro-

veranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 12 dello Statuto. Resta inteso che:

(i) la Disciplina Richiamata e, in particolare, l'articolo 106 TUF troveranno applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 40% (quaranta per cento) più un'azione del capitale sociale.

Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società;

(ii) l'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale.

Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

ASSEMBLEA Articolo 14.

Preventiva autorizzazione assembleare

Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- b. cessione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;

Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Articolo 15. Assemblea

L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il consiglio di amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o

tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi. I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 16. Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire;

dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 17.

Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 cod. civ..

La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono tuttavia essere a tal fine i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe per l'intervento in assemblea.

Articolo 18. Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO Articolo 19.

Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF. e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 cod. civ. e ad eccezione delle materie di cui al successivo paragrafo, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Il Consiglioconsiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti e un segretario.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, cod. civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, cod. civ..

Articolo 20.

Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

La composizione del Consiglio deve assicurare l'equilibrio tra i generi, al fine di garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un quinto degli amministratori eletti.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presenta-

no (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore a 9 (nove) candidati o al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Ciascuna lista non può essere composta solo da candidati appartenenti al medesimo genere, maschile o femminile, ma deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di amministrazione rispetti il principio di equilibrio tra generi previsto dal presente statuto, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per difetto.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, la dichiarazione rilasciata dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli amministratori del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla lista più votata sono sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere; nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto del principio di riparto tra i generei, gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti

eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti e dei principi di equilibrio tra i generi previsti dal presente statuto.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile. L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura. Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea. Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.

Resta ferma, in ogni caso, la necessità che sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente Statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del consiglio di amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 21.

Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

.Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori. È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione:
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Articolo 22. Presidente

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, se questi non sono nominati dai soci in occasione della nomina, nonché un segretario, anche estraneo.

Articolo 23. <u>Rappresentanza della soci</u>età

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 24. Compensi degli amministratori

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

Come compenso per gli amministratori esecutivi potrà essere previsto una partecipazione agli utili o il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio di amministrazione ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal consiglio di amministrazione stesso, sentito il parere del collegio sindacale.

Articolo 25. Collegio sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'articolo 2403 cod. civ.; è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Articolo 26.

Nomina e sostituzione dei sindaci

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto.

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato presidente del collegio sindacale.

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo,

subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Articolo 27. Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 28.

Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

Articolo 29.

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 cod. civ., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, stabilisce:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 cod. civ..

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione,

occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con

deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter cod. civ..

Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII del Libro V del codice civile.

Articolo 30.

Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni, nonché, in caso di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle azioni della società, il Regolamento Emittenti AIM Italia e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.

FIRMATO: FRANCO CEVOLINI - ELENA STADERINI NOTAIO - SIGILLO

Allegato B) al repertorio numero 26961/11723

STATUTO Articolo 1. Denominazione

La società è denominata Energica Motor Company S.p.A..

Articolo 2. Sede

La società ha sede nel comune di Modena, all'indirizzo risultante dalla iscrizione presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni d'attuazione del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere, sia in Italia sia all'estero, unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del medesimo Comune.

Articolo 3. Oggetto

La società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- (a) lo studio, lo sviluppo, la progettazione, la produzione, la riparazione e la commercializzazione di veicoli da competizione e non, motori da competizione e non, endotermici, ibridi, elettrici e altro e relative parti e accessori degli stessi (anche non omologati per l'uso in strada), nonché ogni tipo di accessori, utensili ed altri prodotti di qualsivoglia natura che possano beneficiare dell'avviamento relativo alla produzione e commercializzazione di tali veicoli, motori, parti e componenti, inclusa la commercializzazione di tali veicoli, motori, parti e componenti (anche non omologati per l'uso in strada);
- (b) il commercio all'ingrosso e al minuto dei beni di qualsiasi forma di abbigliamento, gadget e altri articoli comunque collegati col mondo agonistico e veicolistico;
- (c) l'organizzazione e la gestione diretta di squadre-corse per la partecipazione a manifestazioni competitive, sia a livello nazionale che internazionale, nonché' il supporto tecnico e logistico di squadre-corse;
- (d) il reperimento di sponsorizzazioni;
- (e) l'organizzazione di manifestazioni sportive;
- (f) la gestione di siti internet per l'attività di vendita, nonché promozionale e di merchandising;
- (g) l'attività di ricerca scientifica e tecnologica, teorica e applicata, nel settore veicolistico e lo sfruttamento economico di tale attività, anche tramite la vendita o la concessione in licenza dei risultati della stessa;
- (h) la fornitura di consulenze ad ogni livello nel settore motoristico, anche per conto terzi ed avvalendosi di consulenti esterni;
- (i) l'assunzione di partecipazioni e l'assunzione sia direttamente che indirettamente, ma non a fini di collocamento, di interessenze e partecipazioni in altre società od imprese, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

La società potrà svolgere la propria attività sia in Italia sia all'estero. La società potrà compiere, al solo fine di conseguire l'oggetto sociale principale sopra indicato, tutte le operazioni commerciali (ivi incluse quelle di noleggio e di scuola guida di veicoli), industriali, finanziarie mobiliari ed immobiliari, ritenute necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale. Rientrano nello scopo sociale, seppur non in via principale, il finanziamento in qualsiasi forma, anche sotto forma di garanzia reale e di fideiussione anche a favore di società partecipate o di terzi ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti nei quali la società partecipa.

Articolo 4.

<u>Durata</u>

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea degli azionisti.

Articolo 5. Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali,; salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 6. <u>Capitale e azioni</u>

Il capitale sociale è fissato in euro 116.565,00 (centosedicimilacinquecentosessantacinque virgola zerozero) ed è diviso in numero 11.656.500 (undicimilioniseicentocinquantaseimilacinquecento) azioni prive del valore nominale.

Le azioni possono essere sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 80 e seguenti D. Lgs. 58/1998 ("TUF").

In caso di aumento di capitale a pagamento, fino a quando le azioni della società saranno quotate in mercati regolamentati o negoziate su un sistema multilaterale di negoziazione, il diritto di opzione può essere escluso nella misura massima del 10% (dieci per cento) del capitale sociale preesistente, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, cod. civ..

"L'assemblea straordinaria, in data 6 marzo 2017, ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie di nuova emissione della Società riservato a Atlas Special Opportunities - e/o a un soggetto terzo rispetto a quest'ultimo, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere - di importo nominale complessivo massimo pari a Euro 4.000.000 con esclusione dei diritti di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di detto prestito per un importo massimo pari a Euro 4.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, da liberarsi in più tranche, mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, il tutto nei termini e alle condizioni indicate nel relativo verbale assembleare.

L'assemblea straordinaria, in data 6 marzo 2017, ha, altresì, deliberato di assegnare gratuitamente n. 10 warrant a Atlas Special Opportunities - e/o a un soggetto terzo rispetto a quest'ultimo, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere - i quali attribuiranno al portatore il diritto di sottoscrivere massime 281.690 azioni ordinarie di compendio di nuova emissione Energica Motor Company aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, al prezzo di esercizio pari a Euro 4,26 per ciascuna azione, incluso sovrapprezzo e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale, a servizio dell'esercizio dei warrant, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. per un ammontare complessivo pari a massimi Euro 1.200.000, comprensivi di sovrapprezzo, da liberarsi anche in più riprese, entro il termine finale di sottoscrizione fissato nel termine pari a cinque anni dall'emissione della prima tranche del prestito obbligazionario, il tutto nei termini e alle condizioni indicati nel relativo verbale assembleare.

L'assemblea degli azionisti in data 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a

pagamento e in via scindibile entro il termine ultimo del 22 giugno 2023, per un ammontare pari a 20.000.000, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, da offrire in opzione agli Azionisti della Società ai sensi dell'art. 2441, primo comma, cod. civ, nonché con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ.

L'assemblea straordinaria del 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per stabilire, nel caso di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, i destinatari o le tipologie o le categorie di persone o enti destinatari delle azioni.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'assunzione della relativa delibera, tenuto conto di quanto indicato in narrativa, fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile."

"In data 22 giugno 2018 l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 maggio 2022, per un ammontare massimo di Euro 1.600.000, oltre eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione, godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, da riservare in sottoscrizione ai beneficiari del "Piano di Stock Option Energica" approvato dall'Assemblea del 22 giugno 2018. Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero e il prezzo unitario di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo) delle azioni ordinarie, salve le ipotesi in cui il prezzo di sottoscrizione sia già stabilito dal Piano di Stock Option, fermi restando i limiti di cui all'art. 2438 e/o al comma quinto dell'art. 2346 del Codice Civile; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle azioni ordinarie della Società; (c) dare esecuzione alle deleghe e ai poteri di cui sopra, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, quelli necessari per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta necessarie. Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: - il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'assegnazione delle opzioni, tenuto conto degli obiettivi di incentivazione del Piano e dell'opportunità di consentire un adeguato quadagno ai destinatari del Piano, al fine di massimizzare la componente incentivante per il management, fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile."

"L'esercizio dei "Warrant Energica" potrà avvenire dal 2 al 16 luglio 2018 al prezzo di esercizio Euro 3,15; dal 1° al 15 ottobre 2018 al prezzo di esercizio Euro 3,50; dal 17 giugno al 1° luglio 2019 al prezzo di esercizio Euro 4,20;dal 1° al 15 ottobre 2019 al prezzo di esercizio Euro 4,60; dal 15 al 30 giugno 2020 al prezzo di esercizio Euro 6,00; dal 1° al 15 ottobre 2020 al prezzo di esercizio Euro 6,60; dal 15 al 30 giugno 2021 al prezzo di esercizio Euro 8,00; dal 1° al 15 ottobre 2021 al prezzo di esercizio Euro 9,00."

"L'Assemblea degli azionisti in data 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 giugno 2022, per un am-

montare pari a 4.260.000, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ. in quanto riservato a CRP Meccanica S.r.l. e CRP Technology S.r.l. per la sottoscrizione mediante compensazione con il credito derivante dal finanziamento soci dalle stesse effettuato.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle de-leghe che precedono il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri:

- il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi in una o più volte in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione al momento dell'assunzione della relativa delibera, anche nell'ottica dell'implementazione e della realizzazione degli obiettivi di sviluppo della Società stessa, fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile.;
- le azioni di nuova emissione dovranno essere sottoscritte da CRP Meccanica S.r.l. e CRP Technology S.r.l. e contestualmente liberate mediante compensazione del credito derivante dal finanziamento soci effettuato in diverse date dal dicembre 2015 al giugno 2017 e pari a complessivi Euro 4.260.000"

"L'Assemblea degli azionisti in data 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 30 giugno 2022, per un ammontare pari a 5.000.000, mediante (i) emissione di obbligazioni convertibili in azioni ordinarie, prive del valore nominale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ. eventualmente cum warrant (ii) emissione di azioni di compendio a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili di cui al precedente punto (i).

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo unitario di emissione e il godimento delle obbligazioni convertibili e delle relative azioni di compendio da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione delle obbligazioni convertibili e delle relative azioni di compendio della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica (incluso il rapporto di conversione e, ove del caso, l'eventuale prezzo di esercizio);

L'assemblea straordinaria del 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per: (i) determinare il numero delle obbligazioni convertibili e delle azioni di compendio di nuova emissione a servizio della conversione delle obbligazioni convertibili (ii) stabilire i destinatari o le tipologie o le categorie di persone o enti destinatari delle obbligazioni convertibili.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: - il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2420 ter cod. civ. (o a ciascuna sua tranche), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile."

"L'Assemblea degli azionisti in data 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare il capitale sociale, in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il termine ultimo del 31 maggio 2020, per un ammontare pari a 2.000.000, mediante (i) emissione di massimi 1 warrant da abbinare alle obbligazioni convertibili cum warrant, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma quinto, cod. civ. (ii) emissione di azioni di compendio a servizio dell'esercizio dei warrant di cui al precedente punto (i).

Ai fini dell'esercizio della delega di cui sopra, al Consiglio di Amministrazione è altresì

conferito ogni potere per (a) fissare, per ogni singola tranche, il numero, il prezzo di emissione e il godimento dei warrant e delle relative azioni di compendio da emettersi di volta in volta; (b) stabilire il termine per la sottoscrizione dei warrant e delle relative azioni di compendio della Società; (c) stabilire il numero, le modalità, i termini e le condizioni di esercizio, nonché ogni altra caratteristica;

L'assemblea straordinaria del 22 giugno 2018 ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione tutti i necessari poteri per: (i) determinare il numero dei warrant e delle azioni di compendio di nuova emissione a servizio dell'esercizio dei warrant (ii) stabilire i destinatari o le tipologie o le categorie di persone o enti destinatari dei warrant da abbinare alle obbligazioni convertibili cum warrant.

Per le deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione delle deleghe che precedono il Consiglio di Amministrazione dovrà attenersi ai seguenti criteri: - il prezzo di emissione delle nuove azioni ordinarie, da emettersi - in una o più volte - in esecuzione della delega ai sensi dell'art. 2443 cod. civ., sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione fermo restando il limite del patrimonio netto di cui all'art. 2441, comma 6 del Codice Civile."

"Il Consiglio di Amministrazione del 6 settembre 2018, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 22 giugno 2018, ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie di nuova emissione della Società riservato a Atlas Special Opportunities – e/o a un soggetto terzo rispetto a quest'ultimo, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere – di importo nominale complessivo massimo pari a Euro 5.000.000 con esclusione dei diritti di opzione, e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale in via scindibile a servizio della conversione di detto prestito per un importo massimo pari a Euro 5.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, da liberarsi in più tranche, mediante emissione di nuove azioni ordinarie della Società aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, riservate irrevocabilmente ed incondizionatamente a servizio della conversione delle obbligazioni di cui al prestito obbligazionario convertibile.

Il Consiglio di Amministrazione del 6 settembre 2018, in esecuzione della delega conferita dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 22 giugno 2018, ha, altresì, deliberato di assegnare gratuitamente n. 250.000 warrant a Atlas Special Opportunities – e/o a un soggetto terzo rispetto a quest'ultimo, come eventualmente designato ai sensi degli accordi in essere – i quali attribuiranno al portatore il diritto di sottoscrivere massime n. 250.000 azioni ordinarie di compendio di nuova emissione Energica Motor Company aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione, al prezzo di esercizio pari a Euro 6 per ciascuna azione, incluso sovrapprezzo e, conseguentemente, di aumentare il capitale sociale, a servizio dell'esercizio dei warrant, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. per un ammontare complessivo pari a massimi Euro 1.500.000, comprensivi di sovrapprezzo, da liberarsi anche in più riprese, entro il termine finale di sottoscrizione fissato nel termine ultimo del 30 giugno 2022, il tutto nei termini e alle condizioni indicati nel relativo verbale assembleare";

In data 6 settembre 2018 il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della delega conferitagli, ai sensi dell'art. 2443 c.c., dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 22 giugno 2018 - ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., per massimi euro 400.000,00 (quattrocentomila virgola zero zero), comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più volte, di massime n. 200.000 (duecentomila) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, a un prezzo pari ad euro 2,00 (due virgola zero zero) per ogni azione, al servizio del piano di stock option rivolto ad amministratori e dipendenti della Società approvato dalla

medesima Assemblea Straordinaria del 22 giugno 2018, da sottoscriversi entro il termine ultimo 30 giugno 2022".

"In data 11 giugno 2019 il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della delega conferitagli, ai sensi dell'art. 2443 c.c., dall'Assemblea straordinaria degli azionisti del 22 giugno 2018 - ha deliberato di aumentare a pagamento il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto comma, cod. civ., per massimi Euro 2.500.000 duemilionicinquecentomila comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più volte, di massime n.1.162.790 (unmilionecentosessantaduemilasettecentonovanta) nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con termine finale per la sottoscrizione fissato al 31 dicembre 2019, restando inteso che l'aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto entro il termine finale di sottoscrizione ed è pertanto deliberato in via scindibile;

"Il Consiglio di Amministrazione in data 9 aprile 2020 in parziale esercizio della delega ad aumentare il capitale sociale conferita dall'assemblea del 22 giugno 2018 ha deliberato di aumentare il capitale sociale in denaro con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., per un importo pari a massimi Euro 500.000 cinquecentomila (di cui Euro 5.000 cinquemila da imputare a valore nominale ed Euro 495.000 quattrocentonovantacinquemila da imputare a sovrapprezzo), mediante emissione di massime n. 303.030 trecentotremilatrenta azioni ordinarie prive di valore nominale a un prezzo pari a Euro 1,65 uno virgola sessantacinque per azione. L'aumento dovrà essere sottoscritto entro la data del 31 maggio 2020";

========

"L'assemblea straordinaria in data 11 maggio 2020 ha deliberato di (i) revocare la delibera adottata dall'Assemblea del 22 giugno 2018 di attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale in una o più volte, a pagamento e in via scindibile, entro il quinto anniversario dalla data di iscrizione della delibera, per un ammontare massimo di Euro 4.260.000 comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie, prive del valore nominale, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni in circolazione con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto tale aumento è riservato a CRP Meccanica S.r.l. e CRP Technology S.r.l. per la sottoscrizione mediante compensazione con il credito derivante da finanziamento soci dalle stesse effettuato; e di (ii) aumentare il capitale sociale della Società con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., riservato a CRP Meccanica S.r.l. e CRP Technology S.r.l., a pagamento, per un importo massimo complessivo pari nominali Euro 4.123.600,00, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 2.499.152 azioni con godimento regolare, da liberarsi mediante utilizzo della riserva targata "Versamento Soci", entro il termine finale di sottoscrizione del 30 giugno 2020, detto aumento di capitale sociale rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data";

"L'Assemblea Straordinaria della Società, in data 11 maggio 2020, ha deliberato, inter alia: di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ, per un importo massimo pari a Euro 7.000.000,00 (settemilioni), incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio della conversione di un prestito obbligazionario convertibile cum warrant destinato a Negma Group Limited, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Energica in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dal regolamento

del prestito obbligazionario, ai sensi dell'articolo 2420-bis, secondo comma, cod. civ., fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato al 31 dicembre 2023 e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte";

"L'Assemblea Straordinaria della Società, in data 11 maggio 2020, ha deliberato, inter alia: di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ., in una o più volte ed in via scindibile a servizio dell'esercizio di da assegnare gratuitamente ai sottoscrittori del prestito obbligazionario convertibile in azioni Energica cum warrant destinato a Negma Group Limited e per un importo massimo pari a Euro 1.700.000,00, incluso sovrapprezzo ,mediante emissione di azioni ordinarie, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Energica in circolazione alla data di emissione, stabilendo che il numero delle azioni da emettere sarà fissato di volta in volta in base al meccanismo previsto dal regolamento dei warrant, da riservare esclusivamente a servizio dell'esercizio dei Warrant nei termini e alle condizioni contenute nel regolamento, fermo restando che il termine ultimo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione è fissato alla scadenza del sessantesimo mese a decorrere dalla data di emissione dei predetti Warrant e che, nel caso in cui, a tale data, l'aumento di capitale non fosse stato integralmente sottoscritto, lo stesso si intenderà comunque aumentato per un importo pari alle sottoscrizioni raccolte";

Articolo 7. <u>Categorie di azioni e strumenti finanziari</u>

La Società ha facoltà di emettere altre categorie di azioni e strumenti finanziari, ivi incluse azioni di risparmio, obbligazioni anche convertibili e "cum warrant" e "warrants", ove constino le condizioni previste dalla normativa vigente.

La Società può emettere, altresì, strumenti finanziari partecipativi, forniti di diritti patrimoniali e/o amministrativi, in conformità alle disposizioni applicabili. La competenza all'emissione di tali strumenti finanziari è attribuita al consiglio di amministrazione, fatta salva la competenza inderogabile dell'assemblea straordinaria in caso di emissione di strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro dipendenti della Società o di società controllate, ai sensi dell'art. 2349 cod. civ..

Nella deliberazione di emissione saranno stabilite, inter alia, le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi, precisando, in particolare, i diritti che essi conferiscono, le sanzioni nel caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

L'emissione di azioni potrà anche avvenire mediante conversione di altre categorie di azioni.

Articolo 8. Finanziamento dei soci

I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 9.

Trasferibilità e negoziazione delle azioni

- 1. Le azioni sono nominative, liberamente trasferibili e indivisibili. Ogni azione da` diritto ad un voto.
- 2. Le azioni possono essere convertite in azioni a voto plurimo. Ogni Azione A Voto Plurimo da` diritto a tre voti ai sensi dell'articolo 2351 cod. civ. nelle assemblee della

Società.

- 3. Le Azioni A Voto Plurimo si convertono automaticamente in azioni ordinarie in ragione di una azione ordinaria per ogni Azione A Voto Plurimo (senza necessita` di deliberazione ne' da parte dell'assemblea speciale degli azionisti titolari di Azioni A Voto Plurimo, ne' da parte dell'assemblea della Società), in caso di trasferimento ("Trasferimento"), diretto o indiretto, salve le ipotesi di (i) successione a causa di morte a favore dell'erede o legatario, o fattispecie assimilabili quali il trasferimento a titolo gratuito in forza di un patto di famiglia ovvero il trasferimento a titolo gratuito a seguito della costituzione e/o dotazione di un trust o di una fondazione i cui beneficiari siano il trasferente o i suoi eredi o legatari; (ii) fusione o scissione del titolare delle azioni, a favore della società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione, a condizione che la società incorporante risultante dalla fusione o beneficiaria della scissione sia controllata, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto che, direttamente o indirettamente, controlla il titolare delle Azioni A Voto Plurimo; (iii) trasferimento o conferimento delle azioni a Società ove il cessionario o conferitario sia un soggetto direttamente o indirettamente controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente, fermo restando che, in tale ipotesi, qualora il cessionario perdesse lo status di soggetto controllante il, controllato da o soggetto a comune controllo con, il cedente o conferente, tutte le Azioni B dallo stesso detenute saranno convertite automaticamente in azioni ordinarie; (iv) trasferimento da un portafoglio ad un altro degli OICR (come definiti nel D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58) gestiti da uno stesso soggetto; (v) ove la partecipazione sia riconducibile ad un trust, mutamento del trustee; (vi) ove la partecipazione sia intestata fiduciariamente, cambiamento del fiduciario, a condizione che il fiduciante sia sempre lo stesso. La costituzione di pegno, di usufrutto o di altro vincolo e la cessione della nuda proprietà con mantenimento dell'usufrutto non costituiscono un Trasferimento qualora il diritto di voto sia conservato in capo al titolare precedente.
- 4. Le Azioni A Voto Plurimo sono attribuite alle seguenti condizioni:
- a. nel termine di 15 giorni dall'iscrizione della deliberazione dell'assemblea straordinaria del 30 marzo 2021 di modifica del presente articolo dello Statuto presso il competente registro delle imprese, ciascun azionista potrà formulare alla Società una richiesta ("Richiesta") ai fini dell'iscrizione in un elenco degli aventi diritto alla conversione, per tutte o parte delle azioni ordinarie detenute, in Azioni A Voto Plurimo ("Elenco"), a condizione che (i) le azioni ordinarie per cui si effettua la Richiesta siano appartenute al medesimo soggetto, in virtù di piena proprietà con diritto di voto o nuda proprietà con diritto di voto o usufrutto con diritto di voto, per un periodo continuativo a decorrere dal 18 marzo 2021, record date di cui all'art. 83-sexies TUF, relativa all'assemblea straordinaria del 30 marzo 2021, fino alla data della Richiesta, comprovato da comunicazione attestante il possesso azionario continuativo, rilasciata dall'intermediario presso il quale le azioni sono depositate ai sensi della normativa vigente, (ii) alla Richiesta sia allegata comunicazione mediante la quale il richiedente assume l'impegno di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale Trasferimento delle Azioni A Voto Plurimo;
- b. nel termine di 60 (sessanta) mesi dalla data dell'iscrizione nell'Elenco, e purché l'azionista sia continuativamente iscritto nello Stesso a decorrere da tale data, lo stesso eserciti il diritto di conversione, per tutte o parte delle azioni ordinarie iscritte nell'Elenco, in Azioni A Voto Plurimo, mediante trasmissione di un'apposita comunicazione ("Comunicazione di Conversione"). L'esercizio del diritto di conversione è sospeso dal 5º giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sino al giorno successivo all'assemblea.
- 5. In seguito alla Comunicazione di Conversione, le azioni ordinarie sono convertite in Azioni A Voto Plurimo con efficacia dal quinto giorno di mercato aperto successivo a

quello della Comunicazione di Conversione. I dati relativi agli azionisti titolari di Azioni A Voto Plurimo sono iscritti in una sezione apposita dell'Elenco.

- 6. La società istituisce e tiene presso la sede sociale l'Elenco, cui devono iscriversi i soggetti mediante la Richiesta ai fini dell'attribuzione del diritto di conversione. Il Consiglio di Amministrazione nomina l'incaricato della gestione dell'Elenco e ne definisce i criteri di tenuta.
- 7. All'Elenco si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative al libro soci e ogni altra disposizione in materia, anche per quanto riguarda la pubblicità delle informazioni e il diritto di ispezione dei soci. L'Elenco è aggiornato entro il quinto giorno di mercato aperto dalla fine di ciascun mese di calendario nel quale è stata effettuata una domanda di conversione. La Società rende noti, mediante pubblicazione nel proprio sito internet, i dati identificativi degli azionisti che hanno richiesto l'iscrizione nell'Elenco, con indicazione delle relative partecipazioni, comunque superiori alla soglia indicata dall'articolo 12 dello Statuto.
- 8. La Società procede alla cancellazione dall'Elenco nei sequenti casi:
- a. in caso di richiesta di conversione da parte dell'interessato delle Azioni A Voto Plurimo in tutto o in parte e anche in più tranche, in azioni ordinarie;
- b. in caso di Trasferimento, salve le ipotesi in cui il Trasferimento delle Azioni A Voto Plurimo, non comporti la conversione delle Azioni A Voto Plurimo in azioni ordinarie di cui al precedente comma 3; a tali fini l'azionista iscritto nell'Elenco è tenuto a comunicare senza indugio alla società ogni Trasferimento; la Società potrà procedere d'ufficio ove abbia avuto notizia dell'avvenuto verificarsi un avvenuto Trasferimento, diretto o indiretto.
- 9. In nessun caso la Società può procedere all'emissione di nuove azioni a voto plurimo salvi i casi di (a) aumento di capitale ai sensi dell'articolo 2442 del codice civile; e (b) fusione o scissione.
- 10. In caso di aumento di capitale sociale da effettuare mediante emissione di sole azioni ordinarie, il diritto di sottoscrivere le emittende azioni ordinarie sarà riconosciuto a tutti i soci (salvo che il relativo diritto di opzione sia escluso nei modi di legge o non spetti) in proporzione e in relazione alle azioni siano azioni ordinarie o Azioni A Voto Plurimo da ciascuno degli stessi detenute al momento dell'esecuzione dell'aumento di capitale. In tale ipotesi e` esclusa in ogni caso la necessita` di approvazione della relativa delibera, ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, da parte dell'assemblea speciale dei titolari di Azioni A Voto Plurimo.
- 11. Nel caso in cui la Società partecipi ad una fusione per incorporazione quale incorporanda ovvero ad una fusione propria, i titolari delle Azioni A Voto Plurimo avranno diritto di ricevere, nell'ambito del rapporto di cambio, azioni munite delle stesse caratteristiche quantomeno rispetto al diritto di voto plurimo delle Azioni A Voto Plurimo, nei limiti di legge e di compatibilità.
- 12. Per Trasferimento, ai sensi del presente Statuto, si intende ogni atto su base volontaria o coattiva, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, sia particolare sia universale, sotto qualsiasi forma realizzato (anche tramite fiduciario), e/o qualunque fatto in forza del quale si consegua direttamente o indirettamente il risultato del trasferimento ad altri soci o a terzi del diritto di voto in relazione alle azioni della Società, salvo quanto disposto al comma 3 che precede.
- 13. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione, ai sensi degli articoli 77-bis e seguenti TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.."

Articolo 10. Identificazione degli azionisti

La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli inter-

mediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti.

La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più i soci che rappresentanti, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile normativa o regolamentare di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono ripartiti in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla Società e dai soci richiedenti.

Articolo 11. Diritto di recesso

Il recesso tuttavia non è consentito quando sia stata deliberata la proroga del termine di durata della società, l'introduzione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari, la rimozione dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Articolo 12.

Comunicazione delle Partecipazioni Rilevanti e dei patti parasociali

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le società quotate dall'articolo 120 TUF, in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, anche con riferimento ai regolamenti Consob di attuazione e agli orientamenti espressi da Consob in materia.

Ai fini del presente articolo:

- (i) per partecipazione, si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di società controllate, fiduciari o per interposta persona, delle azioni dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori;
- (ii) per partecipazione rilevante, si intende il raggiungimento o il superamento (in aumento o in riduzione) delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45%, 50%, 66,6%, 75%, 90% e 95% del capitale sociale, nonché delle diverse soglie di volta in volta previste dalla normativa e dai regolamenti applicabili.
- (iii) nelle ipotesi di emissione di azioni a voto plurimo, ai fini dell'adempimento degli obblighi di comunicazione, per capitale sociale si intende sia il numero complessivo dei diritti di voto sia il numero di azioni ordinarie detenute e sono docute entrambe le comunicazioni.

Gli azionisti che raggiungano o superino, in aumento o in diminuzione, le soglie di partecipazione rilevante sono tenuti a darne comunicazione alla Società.

La comunicazione relativa alle partecipazioni rilevanti dovrà essere effettuata, senza indugio e comunque entro 5 (cinque) giorni di negoziazione dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione.

Sono, inoltre, comunicati alla Società - con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della Società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della Società entro 5 giorni dalla data di stipulazione – i patti parasociali, in qualunque forma stipulati:

a.aventi per oggetto l'esercizio del diritto di voto nella Società;

b.che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto; c.che pongono limiti al trasferimento delle azioni della Società o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse;

d.che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera c);

e.aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante sulla Società;

f. volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio, ivi inclusi gli impegni a non aderire ad un'offerta.

A cura del consiglio di amministrazione, entro 10 giorni dalla comunicazione, i patti parasociali sono pubblicati per estratto sul sito Internet della Società.

Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione previsti nel presente articolo 11 è sospeso e non può essere esercitato e le deliberazioni assembleari adottate con il loro voto determinante sono impugnabili a norma dell'articolo 2377 cod. civ..

Le azioni per le quali non sono stati adempiuti agli obblighi di comunicazione sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, ma non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Articolo 13. OPA Endosocietaria

A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano negoziate su di un sistema multilaterale di negoziazione (e finché non sia intervenuta la revoca o l'esclusione dalle negoziazioni) e sino a che non siano, eventualmente, rese applicabili in via obbligatoria, norme di legge analoghe, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al TUF e ai regolamenti Consob di attuazione limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento AIM Italia, nonché le disposizioni dettate per le società quotate, anche di cui agli articoli 107, 108 e 111 TUF, anche con riferimento alle relative disposizioni contenute nei regolamenti Consob di attuazione ("Disciplina Richiamata").

Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1349 cod. civ., su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, e alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione pari al 40% (quaranta per cento) più un'azione, ovvero dalla diversa soglia applicabile prevista dall'articolo 106 comma 1-bis ("Soglia OPA"), ove non accompagnato dalla comunicazione senza indugio al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente la soglia rilevante, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione. Analoga disposizione si applica nel caso di superamento della Soglia OPA nelle ipotesi previste dall'articolo 106, comma 3, lettera (a) e comma 3-bis del TUF oppure nell'ipotesi di cui all' articolo 106, comma 3, lettera b), TUF.

La disciplina di cui alla Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui troveranno applicazione gli obblighi di cui al presente Articolo 12 dello Statuto. Resta inteso che:

(i) la Disciplina Richiamata e, in particolare, l'articolo 106 TUF troveranno applicazione con riguardo alla detenzione di una partecipazione superiore alla soglia del 40% (quaranta per cento) più un'azione del capitale sociale.

Pertanto, in tale caso, troverà applicazione l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto della Società;

(ii) l'articolo 111 TUF troverà applicazione in caso di detenzione di una partecipazione almeno pari al 90% (novanta per cento) del capitale sociale.

Sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'inizio delle negoziazioni delle azioni su AIM Italia l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b), TUF non si applica.

ASSEMBLEA Articolo 14.

Preventiva autorizzazione assembleare

Finché le azioni della Società sono ammesse alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, primo comma, n. 5) cod. civ., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

- a. acquisizione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;
- b. cessione di partecipazioni o imprese o altri assets che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia;

Ove la Società richieda a Borsa Italiana la revoca dell'ammissione dei propri strumenti finanziari AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della Società con la maggioranza del 90% (novanta per cento) dei partecipanti all'assemblea. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari AIM Italia, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.

Articolo 15. Assemblea

L'assemblea viene convocata con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: "Italia Oggi" oppure "MF-Milano Finanza", almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune ove si trova la sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, cod. civ., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, fatto salvo ogni ulteriore termine previsto dalla disciplina normativa vigente.

Pur in mancanza di formale convocazione, l'assemblea è validamente costituita in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Nel caso in cui l'emittente dovesse qualificarsi come emittente con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, il consiglio di amministrazione può stabilire, qualora ne ravvisi l'opportunità e dandone espressa indicazione nell'avviso di convocazione, che l'Assemblea ordinaria si tenga in due convocazioni e l'Assemblea straordinaria in due o tre convocazioni, applicandosi le maggioranze rispettivamente stabilite dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente con riferimento a ciascuno di tali casi. I soci che rappresentano almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie

da trattare, indicando, nella domanda, gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è pubblicato in almeno uno dei quotidiani indicati nel presente statuto, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa che deve essere depositata presso la sede sociale, da consegnarsi all'organo amministrativo entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 16. Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; in caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non soci. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

È possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle sequenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire;

dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Articolo 17.

Diritto di intervento ed esercizio del diritto di voto

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

La legittimazione all'esercizio del voto delle azioni della società ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani è soggetta alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 cod. civ..

La Società ha facoltà di designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali gli aventi diritto di voto possono conferire delega. In tale caso troveranno applicazione per richiamo volontario l'articolo 135-undecies, TUF e le disposizioni di cui al Regola-

mento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999. Gli eventuali soggetti designati e le necessarie istruzioni operative sono riportati nell'avviso di convocazione della riunione. Non possono tuttavia essere a tal fine i soggetti ai quali la legge non consente di rilasciare deleghe per l'intervento in assemblea.

Articolo 18.

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Articolo 19.

Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della Società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da un numero dispari di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 9 (nove). L'assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio e la durata della nomina, salvi i limiti massimi di legge.

I componenti del consiglio di amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità ai sensi dell'articolo 147-quinquies, TUF. Almeno 1 (uno) dei componenti del consiglio di amministrazione, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF. e deve essere scelto sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il consiglio di amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri, a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 cod. civ. e ad eccezione delle materie di cui al successivo paragrafo, ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

Il Consiglioconsiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti e un segretario.

All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, cod. civ., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, cod. civ..

Articolo 20.

Nomina e sostituzione degli amministratori

Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dalla deliberazione assembleare di nomina, sino a un massimo di 3 (tre) esercizi, e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto.

La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

La composizione del Consiglio deve assicurare l'equilibrio tra i generi, al fine di garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un quinto degli amministratori eletti.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore a 9 (nove) candidati o al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Le liste, che contengono un numero di candidati pari al numero di amministratori da

nominare, devono contenere 1 (uno) candidato, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF.

Ciascuna lista non può essere composta solo da candidati appartenenti al medesimo genere, maschile o femminile, ma deve contenere un numero di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di amministrazione rispetti il principio di equilibrio tra generi previsto dal presente statuto, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per difetto.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, la dichiarazione rilasciata dal Nominated Adviser della Società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dal Nominated Adviser della Società, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dal presente statuto e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Alla elezione degli amministratori si procede come segue: dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono stati elencati, tutti i componenti eccetto uno; dalla lista che è risultata seconda per maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto, in base all'ordine progressivo indicato nella lista, il restante componente.

Nel caso in cui non risulti eletto il numero minimo necessario di amministratori appartenenti al genere meno rappresentato, gli amministratori del genere più rappresentato eletti come ultimi in ordine progressivo dalla lista più votata sono sostituiti con i primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all'altro genere; nel caso in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto del principio di riparto tra i generei, gli amministratori mancanti saranno eletti dall'assemblea con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria.

Per la nomina di quegli amministratori che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera secondo le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti e dei principi di equilibrio tra i generi previsti dal presente statuto.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero

consiglio di amministrazione.

in carica.

Nel caso in cui venga a mancare l'amministratore nominato dalla lista di minoranza, il consiglio di amministrazione provvede alla sostituzione per cooptazione nominando l'amministratore successivo previsto della lista di minoranza se disponibile. L'assemblea provvede successivamente alla nomina dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora non residuino nella lista di minoranza dei candidati che presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui presente articolo - provvede alla sostituzione tramite la presentazione di liste di minoranza ai sensi delle norme anche regolamentari vigenti in materia e del presente statuto, e il consigliere viene nominato dall'assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino una percentuale di capitale sociale pari a quella sopra richiesta per proporre la candidatura. Tale procedura si applica anche nell'ipotesi in cui l'amministratore nominato dalla lista di minoranza debba essere sostituito direttamente dall'assemblea. Negli altri casi si applicano le maggioranze di legge.

Resta ferma, in ogni caso, la necessità che sia mantenuta la presenza in Consiglio di almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal presente Statuto e individuato sulla base dei criteri previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge costituisce causa di decadenza dell'amministratore, salvo che tali requisiti debbano essere presenti solo per taluni componenti del consiglio di amministrazione e residuino comunque in capo al numero minimo di amministratori che devono possederli, secondo la normativa anche regolamentare pro tempore vigente nonché secondo il presente statuto.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organismo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 21.

<u>Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione</u>

Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede sociale purché in Italia, ogni volta che il presidente lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso inviato mediante posta o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni

consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi

.Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono fatte constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel Libro delle decisioni degli amministratori. È possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adequatamente gli eventi

della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il segretario.

Articolo 22. Presidente

Il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed eventualmente anche un vicepresidente che sostituisce il presidente nei casi di assenza o di impedimento, se questi non sono nominati dai soci in occasione della nomina, nonché un segretario, anche estraneo.

Articolo 23.

Rappresentanza della società

Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi e in giudizio spetta al presidente del consiglio di amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominati, ai vice presidenti, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

In caso di nomina di consiglieri delegati, ad essi spetta la rappresentanza della società nei limiti dei loro poteri di gestione.

La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 24.

Compensi degli amministratori

Agli amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni, potrà essere assegnata una indennità annua complessiva.

Come compenso per gli amministratori esecutivi potrà essere previsto una partecipazione agli utili o il diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

L'assemblea ha facoltà di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio di amministrazione ai sensi di legge. La successiva definizione della remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è di competenza dal consiglio di amministrazione stesso, sentito il parere del collegio sindacale.

Articolo 25.

Collegio sindacale

Il collegio sindacale esercita le funzioni previste dall'articolo 2403 cod. civ.; è composto da tre membri effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'articolo 148, comma 4, TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF. A tali fini, sono considerate strettamente attinenti all'ambito di attività della Società le materie inerenti il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendale, le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie e i settori inerenti al settore di attività della Società e di cui all'articolo 3 del presente statuto.

Le riunioni del collegio sindacale si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui

Articolo 26. Nomina e sostituzione dei sindaci

La nomina dei sindaci avviene sulla base di liste nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

Le liste presentate dai soci, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi), devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato il curriculum contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente statuto.

Un socio non può presentare né può esercitare il proprio diritto di voto per più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Le liste si articolano in due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente.

Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il quale candidato sarà anche nominato presidente del collegio sindacale

Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio.

Nel caso di presentazione di un'unica lista, il collegio sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

La procedura del voto di lista si applica unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero collegio sindacale.

Il venire meno della sussistenza dei requisiti di legge o statutari costituisce causa di decadenza del sindaco.

In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal membro supplente tratto dalla lista che è risultata seconda per numero di voti.

In caso di presentazione di un'unica lista ovvero in caso di parità di voti fra due o più liste, per la sostituzione del presidente subentra, fino alla successiva assemblea, il primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato.

Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi, alla designazione del presidente ed a quanto altro a termine di legge.

Articolo 27.

Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 28.

Esercizi sociali, bilancio e distribuzione degli utili

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla redazione del bilancio a norma di legge.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi diversamente.

Articolo 29.

Scioglimento e liquidazione

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo.

Nel caso di cui al precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 cod. civ., ovvero da altre disposizioni di legge o del presente atto costitutivo, l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, stabilisce:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 cod. civ..

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione,

occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con

deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter cod. civ..

Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII del Libro V del codice civile.

Articolo 30.

Disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge in materia di società per azioni, nonché, in caso di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle azioni della società, il Regolamento Emittenti AIM Italia e ogni altra disposizione di volta in volta applicabile a tale mercato.

FIRMATO: FRANCO CEVOLINI - ELENA STADERINI NOTAIO - SIGILLO

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' ALL'ORIGINALE

Certifico io sottoscritto Dott. Elena Staderini, Notaio in Serramazzoni, inscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, che la presente copia è conforme all'originale conservato nei miei rogiti firmato a norme di legge (richiesta dal cliente in esenzione da imposta di bollo per gli usi consentiti dalla legge).

La presente copia è stata rilasciata in Serramazzoni, nel mio studio in Via Giardini Nord n. 85, 01 aprile 2021